

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 20 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Restauri di opere di arte a r.l.», in Castrolibero e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il verbale di revisione ordinaria in data 1 febbraio 2010 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della Società Cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Coop. Restauri di Opere di Arte A R.L. con sede in Castrolibero (Cosenza) (codice fiscale 01202270789) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. e l'Avv. Gaetano CATERA, nato a S. Pietro in Guarano (Cosenza) il 5 febbraio 1962, domiciliata in Cosenza, via delle Medaglie d'Oro, n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

DECRETO 28 settembre 2011.

Detenzione e contabilità delle materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Vista la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;

Visti l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

Visto il decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 novembre 1982 "Modalità relative alla denuncia di detenzione, all'aggiornamento e alla tenuta della contabilità delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti (materie grezze e minerali)";

Visto il Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione Europea 8 febbraio 2005 concernente l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom;



Vista la Raccomandazione della Commissione del giorno 11 febbraio 2009 “sull’attuazione di un sistema di contabilità e controllo delle materie nucleari da parte degli operatori di impianti nucleari” (GUCE 12 febbraio 2009, L41/17);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., concernente “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare l’art. 29 “Agenzia per la sicurezza nucleare”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;

Considerata la necessità di aggiornare il decreto Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 novembre 1982 alla luce del Regolamento (Euratom) n. 302/2005, e consentire una semplificazione delle procedure per la comunicazione delle denunce, adeguandole altresì al progresso tecnico;

Ritenuto opportuno di dare attuazione all’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i., il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale, vengono stabiliti i modi e per le quantità per cui va tenuta la contabilità delle materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari per le quali i detentori devono farne denuncia ai sensi dell’art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nonché di semplificare ed adeguare al progresso tecnico la procedura per la comunicazione delle denunce stesse;

Considerato il parere espresso dall’ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale con nota prot. n. 13182 del 19 aprile 2011, pervenuto il 4 maggio 2011, prot. n. 9545;

Decreta:

Sezione I

DENUNZIA DI DETENZIONE

Art. 1.

1. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali in qualsiasi quantità e sotto qualsiasi forma, anche se incorporate in strumenti o sorgenti, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 4, hanno l’obbligo di effettuare denuncia secondo le indicazioni riportate nell’Allegato I, in esecuzione dell’art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell’art. 23 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

Art. 2.

1. La denuncia di detenzione di cui all’art. 1 deve essere inviata al Ministero dello sviluppo economico e contestualmente trasmessa all’Agenzia per la sicurezza nucleare, che eserciterà i controlli previsti dall’art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

2. La denuncia deve essere inviata, per ciascun impianto, deposito o luogo di detenzione, entro cinque giorni dalla data di entrata in possesso delle materie.

Art. 3.

1. Ciascuna denuncia deve essere seguita dall’invio all’Agenzia per la sicurezza nucleare, entro i quindici giorni successivi alla fine del mese nel quale il detentore è entrato in possesso delle materie, del formulario Allegato III, previsto dall’art. 12, primo comma, del regolamento Euratom citato in premessa.

2. I detentori devono altresì fornire indicazioni su ciascuna partita omogenea cui le materie si riferiscono e sulla composizione chimica delle materie stesse utilizzando, a seconda dei casi, la sezione [11] (partita) ovvero la sezione [19] (partita precedente) del predetto formulario.

3. Le modalità per la compilazione del formulario Allegato III di cui al primo comma sono indicate nelle note esplicative del medesimo Allegato al presente decreto.

Art. 4.

1. Restano salve, per quanto riguarda la detenzione di materie grezze e minerali fuori degli impianti e depositi definiti all’art. 7 del decreto legislativo n. 230 del 1995, le esenzioni dalla denuncia di detenzione di cui ai decreti del Ministero dell’Industria 15 dicembre 1970 e 7 marzo 1973, applicativi della legge 19 dicembre 1969, n. 1008.

2. Le quantità di materie di cui al comma 1, presenti nello stesso luogo di detenzione e sotto la ragione sociale di un unico detentore si cumulano, ai fini dell’obbligo della denuncia, ancorché le materie siano ubicate in differenti locali.

Sezione II

AGGIORNAMENTO DELLE DENUNZIE

Art. 5.

1. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali, di cui all’art. 1 hanno l’obbligo di aggiornare le denunce di detenzione al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell’art. 3, quinto comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

Art. 6.

1. Per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 5, i detentori devono trasmettere all’Agenzia per la sicurezza nucleare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una situazione delle giacenze delle materie utilizzando i formulari Allegati IV e V previsti dall’art. 13 del Regolamento Euratom, compilati in occasione dell’inventario fisico.

2. L’inventario fisico deve essere effettuato da tutti i detentori almeno una volta l’anno, comunicandone la data di esecuzione all’Agenzia per la sicurezza nucleare, con un anticipo di almeno quaranta giorni.

3. Ove l’inventario fisico non coincida con il 31 dicembre, i predetti formulari devono essere integrati con i formulari di cui al precedente art. 3 contenenti le eventuali variazioni successive alla data dell’inventario fisico.



4. Le modalità per la compilazione dei formulari Allegati IV e V di cui al comma 2 sono indicate nelle note esplicative dei medesimi Allegati al presente decreto.

Sezione III

TENUTA DELLA CONTABILITÀ

Art. 7.

1. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali hanno l'obbligo di tenere la contabilità delle suddette materie. Sono soggetti all'obbligo della contabilità anche i detentori esentati dall'obbligo di denuncia di cui all'art. 4.

2. La contabilità deve essere tenuta secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI.

Sezione IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 8.

1. Per i reattori in grado di raggiungere una produzione o un consumo di materie fissili speciali, grezze e minerali superiori ad 1 grammo per anno solare, entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere presentato all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in allegato all'aggiornamento delle giacenze di cui all'art. 5, un resoconto dei consumi e della produzione nucleare di materie nucleari, riferite ai combustibili utilizzati ed estratti dal reattore nel corso dell'anno precedente.

Le materie, fino a che non sono uscite dall'area di bilancio materie, devono figurare con la loro composizione isotopica iniziale.

Le materie irraggiate, devono figurare con la loro composizione isotopica finale (calcolata) quando escono dall'area di bilancio materie. Qualora il detentore preveda di tenere il combustibile irraggiato nella piscina di decadimento per un periodo superiore ad un anno, deve comunicare all'Agenzia per la sicurezza nucleare, entro l'anno, i dati relativi alla composizione isotopica finale calcolati secondo appropriati codici di calcolo.

Art. 9.

1. Il minerale estratto durante la fase di produzione deve essere contabilizzato sulla base dei risultati delle analisi per la determinazione del tenore di Uranio e di Torio, effettuate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1978, secondo il tasso di concentrazione media dei minerali fissato dal Consiglio della C.E.E.A. con Regolamento n. 9 del 2 febbraio 1960, in applicazione dell'art. 197, paragrafo 4, del Trattato Euratom.

Art. 10.

1. I detentori soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Euratom n. 302/2005 e all'obbligo di tenuta e presentazione delle specifiche delle operazioni in relazione alla contabilità delle materie di

cui all'art. 79, primo comma, del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, sono tenuti a notificare all'Agenzia per la sicurezza nucleare, le comunicazioni inviate alla commissione della Comunità.

Art. 11.

1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno di ogni anno un rapporto contenente i risultati dell'elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione ed agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell'anno precedente.

Art. 12.

1. Tutta la documentazione concernente la denuncia di detenzione, l'aggiornamento annuale e la tenuta della contabilità deve essere custodita per almeno cinque anni presso il luogo di detenzione delle materie, ed esibita a richiesta dei pubblici ufficiali delle Amministrazioni interessate e degli ispettori dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Art. 13.

1. Gli aggiornamenti tecnici degli allegati da I a VI, parti integranti del presente decreto, saranno emanati con atto amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento dell'energia, Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, sentita l'Agenzia per la sicurezza nucleare, e saranno resi noti mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, della stessa legge, le funzioni e le attività attribuite con il presente decreto all'Agenzia per la sicurezza nucleare sono esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

Roma, 28 settembre 2011

Il Ministro: ROMANI



Denuncia di detenzione

Identificatore	Contenuto	Commenti	#
ABM	Carattere (4)	Codice bilancio materie dichiarante	1
Codice denuncia	Carattere(1)	Digitare il carattere "D"	2
Data della denuncia	Data (GGMMAAAA)	Data della denuncia	3
Numero denuncia	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	4
Righe totali	Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	5
Detentore	Carattere (30)	Nome o Ragione sociale del detentore	6
Luogo di detenzione	Carattere (255)	Luogo di detenzione delle materie	7
Fornitore	Carattere (255)	Nome o Ragione sociale e indirizzo del fornitore	8
Vettore	Carattere (255)	Nome o Ragione sociale e indirizzo del vettore	9
Riga	Numero(8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	10
Partita	PO	Numero (3)	11
	CC	Carattere (2)	
	ID	Carattere (15)	
Forma materie	Carattere (2)	Codice forma delle materie	12
Contenitore materie	Carattere (1)	Codice contenitore delle materie	13
Stato materie	Carattere (1)	Codice stato delle materie	14
Articoli	Quantità (6)	Quantità di articoli	15
Categoria dell'Elemento	Carattere (1)		16
Peso Elemento	Numero (24,3)		17
Isotopo	Carattere (1)	«G» per l'U-235, «K» per l'U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233	18
Peso fissile	Numero (24,3)	Peso degli isotopi fissili	19
Data detenzione	Data (GGMMAAAA)	Data di entrata in possesso	20
Commento	Carattere (255)	Commenti dell'esercente	21

Note esplicative

1. ABM: Codice ABM del detentore - Corrisponde alla sezione 1 dell'Allegato III del Regolamento (Euratom) n. 302/2005 del 08.02.2005 della Commissione Europea.
2. Codice denuncia : Indicare il carattere "D".
3. Data della denuncia : Data di trasmissione della denuncia
4. Numero della denuncia : Numero sequenziale, relativo alle denunce inviate nel corso dell'anno.
5. Righe totali : Numero totale delle righe trasmesse
6. Detentore : Nome e Cognome del detentore responsabile
7. Luogo di detenzione : Indirizzo completo del detentore responsabile
8. Fornitore : Nome o Ragione sociale e indirizzo del fornitore
9. Vettore : Nome o Ragione sociale e indirizzo del Vettore
10. Riga : Numero sequenziale che, in ogni denuncia, incomincia da «1»; non lasciare spazi vuoti.



11. Partita: Indicare :

- a) PO: Numero della partita omogenea mediante la quale saranno contabilizzate le materie ricevute
- b) CC: Composizione chimica delle materie utilizzando uno dei codici della tabella riportata di seguito
- c) ID: Sezione usata dall' esercente per proprie esigenze di gestione

9. Sezioni da 12 a 14 : Corrispondono rispettivamente alle sezioni da 14 a 16 dell' Allegato III al RE.

10. Sezioni da 15 a 19 : Corrispondono rispettivamente alle sezioni da 24 a 28 dell' Allegato III al RE.

20. Data detenzione : Data di entrata in possesso delle materie nucleari

21. Commento : Commenti del detentore responsabile

Trasmissione delle informazioni

Per la trasmissione, i dati, su foglio di calcolo, devono essere scaricati su supporto magnetico del tipo CD-STAMPABILE sul quale deve essere apposta data timbro e firma del responsabile della trasmissione. Il supporto magnetico così confezionato dovrà essere accompagnato da una lettera dalla quale risulti:

Nome del dichiarante o, in caso di società, la ragione sociale.

Indirizzo completo della sede legale e del luogo di impiego

La lettera di accompagnamento ed il supporto magnetico contenente i dati dovranno essere inviati, ai sensi e fino alla data prevista dall' articolo 14, a:

ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA.

Fino alla data prevista dall' articolo 14, eventuali altre forme o modalità di trasmissione dovranno essere concordate con l' ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale; successivamente, con l' Agenzia per la sicurezza nucleare.





Tabella dei codici della composizione chimica

Acetato di uranile		UH
Diuranato di ammonio		UW
Carbonati di uranio		UZ
Carburo di uranio		UR
Cloruri di uranio		UE
Esafluoruro di uranio		F6
Joduro di uranio		UJ
Lega uranio – alluminio		UA
Lega uranio – molibdeno		UK
Leghe varie di uranio		UL
Nitrato di uranile		UN
Nitruro di uranio		UI
Ossidi di uranio	UO ₂	U2
	U ₃ U ₈	U8
	UO ₃	U3
	Ossidi vari di U	UX
Ossidi misti uranio- gadolinio		UG
Solfato di uranio		US
Tetrafluoruro di uranio		F4
Uranio metallico		UM
Sali vari di uranio		UQ
Biossido di torio		T2
Carburo di torio		TR
Lega magnesio- torio		TV
Leghe varie di torio		TL
Nitrato di torio		TN
Ossalato di torio		TO
Ossidi vari di torio		TX
Sali vari di torio		TQ
Tetracloruro e cloruri vari di torio		TE
Tetrafluoruro di torio		T4
Torio metallico		TM
Biossido di plutonio		P2
Carburo di plutonio		PR
Lega plutonio- alluminio		PA
Lega plutonio – berillio		PB
Leghe varie di plutonio		PL
Nitrato di plutonio		PN
Nitruro di plutonio		PI
Solfati misti		SM
Plutonio metallico		PM
Solfato di plutonio		PS
Sali vari di plutonio		PQ
Carburi misti		RM
Cloruri misti		EM
Leghe miste		Livi
Nitrati misti		NM
Nitruri misti		IM
Ossalati misti		OM
Ossidi misti		XM
Solfati misti		SM
Composizioni chimiche varie di uranio		V(J)
Composizioni chimiche varie di plutonio		VP
Composizioni chimiche varie di torio		VT
Composizioni chimiche varie		CV



Rapporto sulle variazioni d'inventario (RVI)

Identificatore	Contenuto	Commenti	#
ABM	Carattere (4)	Codice dell'area di bilancio materie dichiarante	1
Tipo di rapporto	Carattere (1)	Utilizzare la lettera "I"	2
Data del rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data alla quale il rapporto è stato compilato	3
Numero rapporto	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	4
Totale delle righe	Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	5
Inizio rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data d'inizio del periodo oggetto del rapporto	6
Fine del rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data di fine del periodo oggetto del rapporto	7
Responsabile rapporto	Carattere (30)	Nome del responsabile del rapporto	8
Identificatore transazione	Numero (8)	Numero sequenziale di transazione	9
Variazione d'inventario	Carattere (2)	Tipo di variazioni di inventario	10
Partita	Carattere (20)	Identificatore unico per una partita di materie nucleari	11
PCM	Carattere (1)	Punto chiave di misurazione.	12
Misurazione	Carattere (1)	Codice di misurazione.	13
Forma materie	Carattere (2)	Codice di forma delle materie	14
Contenitore materie	Carattere (1)	Codice di contenitore delle materie	15
Stato materie	Carattere (1)	Codice di stato delle materie	16
MBA Provenienza	Carattere (4)	Codice MBA di spedizione (solo per i codici di variazione d'inventario RD e RF)	17
MBA Destinazione	Carattere (4)	Codice MBA di ricezione (solo per i codici di variazione d'inventario SD e SF)	18
Partita precedente	Carattere (20)	Nome della partita precedente (solo per il codice RB)	19
Data originaria	Data (GGMMAAAA)	Data di registrazione della riga da correggere (sempre della prima riga della catena di correzione)	20
Data dell'EIF	Data (GGMMAAAA)	Data dell'effettuazione dell'inventario fisico (EIF) cui si riferisce la rettifica per le MF (solo per il codice MF)	21
Numero Riga	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.	22
Data Contabilizzazione	Data (GGMMAAAA)	Data in cui si è verificata o si è conosciuta la variazione d'inventario.	23
Articoli	Quantità (6)	Quantità di articoli	24
Categoria dell'Elemento	Carattere (1)	Categorie delle materie nucleari	25
Peso dell'Elemento	Numero (24,3)	Peso dell'elemento	26
Isotopo	Carattere (1)	"G" per l'U-235, "K" per l'U-233, e "J" per la miscela di U-235 e U-233.	27
Peso fissile	Numero (24,3)	Peso degli isotopi fissili	28
Composizione isotopica	Carattere (130)	U, peso dell'isotopo U, Pu (solo se convenuto nelle disposizioni particolari sul controllo)	29
Impegno	Carattere (2)	Indicazione relativo al controllo	30



Segue Formulario Allegato III

Categoria precedente	Carattere (1)	Categoria precedente di materie nucleari (solo per i codici CE, CB e CC)	31
Impegno precedente	Carattere (2)	Impegno precedente (solo per i codici BR, CR, PR e SR)	32
Codice CAM di provenienza	Carattere (8)	Codice identificativo dei piccoli detentori che effettuano la spedizione	33
Codice CAM di destinazione	Carattere (8)	Codice identificativo dei piccoli detentori che ricevono le materie nucleari	34
Documento	Carattere (70)	Riferimento, definito dall' esercente, per i documenti giustificativi	35
Identificatore del contenitore	Carattere (20)	Identificatore, definito dall' esercente, per il contenitore	36
Correzione	Carattere (1)	"D" per cancellazioni, "A" per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, "L" per registrazioni in ritardo (aggiunte fuori dalla riga)	37
Rapporto precedente	Numero (8)	Numero del rapporto della registrazione da correggere.	38
RIGA precedente	Numero (8)	Numero della riga della registrazione da correggere.	39
Commenti	Carattere (256)	Commenti dell' esercente	40
Tasso di combustione	Numero (6)	Tasso di combustione in MWd/t (solo per i codici NL e NP nei reattori nucleari)	41
Notifica preventiva	Carattere (8)	Riferimento a notifica preventiva spedita all' Euratom (solo per i codici RD, RF, SD e SF)	44
Campagna	Carattere (12)	Identificatore di campagna per impianti di ritrattamento	45
Reattore	Carattere (12)	Codice del reattore per campagne di ritrattamento	46

Note esplicative

Sezione 1 ÷ 10, 12 ÷ 41 e 44 ÷ 46 : Allegato III del Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione Europea 08.02.2005.

Sezione 11 : Nel caso di ricezione di materie nucleari da un impianto o fornitore situato in uno Stato non membro della Comunità Europea dell' Energia Atomica – codice RF nella sezione 6 – il detentore compilerà la sezione 11 secondo quanto indicato nelle note esplicative al formulario Denuncia di detenzione – punto 11.

Sezione 19 : Nel caso di ricezione di materie nucleari da un impianto o fornitore situato in uno Stato membro della Comunità Europea dell' Energia Atomica – codice RD nella sezione 6 – il detentore dopo avere compilato la sezione 11 usando la definizione della partita scelta dal mittente, dovrà compilare la sezione 19 secondo quanto indicato nelle note esplicative al formulario Denuncia di detenzione – punto 11.

Trasmissione delle informazioni

Per la trasmissione, i dati, su foglio di calcolo, devono essere scaricati su supporto magnetico del tipo CD-STAMPABILE sul quale deve essere apposta data timbro e firma del responsabile della trasmissione.

Il supporto magnetico così confezionato dovrà essere accompagnato da una lettera dalla quale risulti:

Nome del dichiarante o, in caso di società, la ragione sociale.

Indirizzo completo della sede legale e del luogo di impiego

La lettera di accompagnamento ed il supporto magnetico contenente i dati dovranno essere inviati, ai sensi e fino alla data prevista dall' articolo 14, a:

ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA.

Fino alla data prevista dall' articolo 14, eventuali altre forme o modalità di trasmissione dovranno essere concordate con l' ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale; successivamente, con l' Agenzia per la sicurezza nucleare.



Rapporto bilancio materie (RBM)

Identificatore	Contenuto	Commenti	#
ABM	Carattere (4)	Codice dell'area di bilancio materie dichiarante	1
Tipo di rapporto	Carattere (1)	Utilizzare la lettera "M"	2
Data del rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data alla quale il rapporto è stato compilato	3
Inizio rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data d'inizio del periodo oggetto del rapporto	4
Fine del rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data di fine del periodo oggetto del rapporto	5
Numero rapporto	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	6
Categoria dell'Elemento	Carattere (1)	Categorie delle materie nucleari	7
Totale delle righe	Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	8
Responsabile rapporto	Carattere (30)	Nome del responsabile del rapporto	9
Variazione d'inventario	Carattere (2)	Tipo di variazioni di inventario	10
Numero Riga	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.	11
Peso dell'Elemento	Numero (24,3)	Peso dell'elemento	12
Isotopo	Carattere (1)	"G" per l'U-235, "K" per l'U-233, e "J" per la miscela di U-235 e U-233.	13
Peso fissile	Numero (24,3)	Peso degli isotopi fissili	14
Impegno	Carattere (2)	Indicazione relativo al controllo	15
Correzione	Carattere (1)	"D" per cancellazioni, "A" per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, "L" per registrazioni in ritardo(aggiunte fuori dalla riga)	16
Rapporto precedente	Numero (8)	Numero del rapporto della registrazione da correggere.	17
Riga precedente	Numero (8)	Numero della riga della registrazione da correggere.	18
Commenti	Carattere (256)	Commenti dell'esercente	19

Note esplicative

Per la compilazione valgono le definizioni e le osservazioni generali del corrispondente rapporto Allegato IV del Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione Europea 08.02.2005.

Trasmissione delle informazioni

Per la trasmissione, i dati, su foglio di calcolo, devono essere scaricati su supporto magnetico del tipo CD-STAMPABILE sul quale deve essere apposta data timbro e firma del responsabile della trasmissione.

Il supporto magnetico così confezionato dovrà essere accompagnato da una lettera dalla quale risulti:

Nome del dichiarante o, in caso di società, la ragione sociale.

Indirizzo completo della sede legale e del luogo di impiego

La lettera di accompagnamento ed il supporto magnetico contenente i dati dovranno essere inviati, ai sensi e fino alla data prevista dall'articolo 14, a:

ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA.

Fino alla data prevista dall'articolo 14, eventuali altre forme o modalità di trasmissione dovranno essere concordate con l'ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale; successivamente, con l'Agenzia per la sicurezza nucleare.



Situazione dell'inventario fisico (SIF)

Identificatore	Contenuto	Commenti	#
ABM	Carattere (4)	Codice dell'area di bilancio materie dichiarante	1
Tipo di rapporto	Carattere (1)	Utilizzare la lettera "P"	2
Data del rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data alla quale il rapporto è stato compilato	3
Numero rapporto	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	4
Data dell'EIF	Data (GGMMAAAA)	Data dell'effettuazione dell'inventario fisico (EIF) cui si riferisce la rettifica per le MF (solo per il codice MF)	5
Totale delle righe	Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	6
Responsabile rapporto	Carattere (30)	Nome del responsabile del rapporto	7
Identificatore transazione	Numero (8)	Numero sequenziale di transazione	8
Partita	Carattere (20)	Identificatore unico per una partita di materie nucleari	9
PCM	Carattere (1)	Punto chiave di misurazione.	10
Misurazione	Carattere (1)	Codice di misurazione.	11
Categoria dell'Elemento	Carattere (1)	Categorie delle materie nucleari	12
Forma materie	Carattere (2)	Codice di forma delle materie	13
Contenitore materie	Carattere (1)	Codice di contenitore delle materie	14
Stato materie	Carattere (1)	Codice di stato delle materie	15
Numero Riga	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.	16
Articoli	Quantità (6)	Quantità di articoli	17
Peso dell'Elemento	Numero (24,3)	Peso dell'elemento	18
Isotopo	Carattere (1)	"G" per l'U-235, "K" per l'U-233, e "J" per la miscela di U-235 e U-233.	19
Peso fissile	Numero (24,3)	Peso degli isotopi fissili	20
Impegno	Carattere (2)	Indicazione relativo al controllo	21
Documento	Carattere (70)	Riferimento, definito dall'esercente, per i documenti giustificativi	22
Identificatore del	Carattere (20)	Identificatore, definito dall'esercente, per il contenitore	23
Correzione	Carattere (1)	"D" per cancellazioni, "A" per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, "L" per registrazioni in ritardo(aggiunte fuori dalla riga)	24
Rapporto precedente	Numero (8)	Numero del rapporto della registrazione da correggere.	25
RIGA precedente	Numero (8)	Numero della riga della registrazione da correggere.	26
Commenti	Carattere (256)	Commenti dell'esercente	27

Note esplicative: Per la compilazione valgono le definizioni e le osservazioni generali del corrispondente rapporto Allegato V del Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione Europea 08.02.2005.

Trasmissione delle informazioni: Per la trasmissione, i dati, su foglio di calcolo, devono essere scaricati su supporto magnetico del tipo CD-STAMPABILE sul quale deve essere apposta data timbro e firma del responsabile della trasmissione. Il supporto magnetico così confezionato dovrà essere accompagnato da una lettera dalla quale risulti:

Nome del dichiarante o, in caso di società, la ragione sociale.


Indirizzo completo della sede legale e del luogo di impiego

La lettera di accompagnamento ed il supporto magnetico contenente i dati dovranno essere inviati, ai sensi e fino alla data stabilita dall'articolo 14, a:

ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA.

Fino alla data prevista dall'articolo 14, eventuali altre forme o modalità di trasmissione dovranno essere concordate con l'ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale; successivamente, con l'Agenzia per la sicurezza nucleare.



Modalità di tenuta della contabilità

1. La contabilità, a cura del Responsabile della contabilità, deve essere tenuta per ogni area di bilancio materie e per ciascuna partita delle materie di cui all'art. 1, distinte in partite omogenee per composizione chimica, arricchimento e stato fisico nonché per contratto, precisando in quest'ultimo caso se le materie siano detenute in gestione per effetto di accordi comunitari o internazionali o di atti di sottomissione, o comunque siano soggette a salvaguardie internazionali.
2. Il sistema di misurazione su cui si basano i dati dovrà essere conforme alle norme internazionali più recenti o equivalenti a queste norme in termini di qualità.
3. Le partite omogenee devono essere facilmente identificabili, la contabilità deve essere tenuta costantemente aggiornata e devono essere registrate, alla data del loro verificarsi, per ogni area di bilancio materie, le quantità in peso relative a:
 - a) inventari fisici;
 - b) inventari contabili;
 - c) movimenti di trasferimento dall'area di bilancio materie in entrata ed in uscita;
 - d) differenze tra speditore e ricevitore;
 - e) differenze di inventario;
 - f) correzioni contabili;
 - g) consumi nucleari;
 - h) scarti misurati;
 - i) perdite di processo;
 - l) perdite accidentali;
 - m) altre eventuali perdite.
4. Le registrazioni devono essere fatte in modo da consentire che sia possibile accertare la quantità, l'ubicazione e la identificazione delle materie. In particolare dovrà essere possibile produrre, in ogni momento una lista completa delle materie con indicazione delle quantità, identità e ubicazione.
5. Le registrazioni inoltre devono includere le specifiche delle operazioni e dei movimenti delle materie, nonché, in caso di trasferimenti delle materie stesse, il mittente o il destinatario e il riferimento alla relativa documentazione di trasporto, comprensiva delle specifiche relative alle procedure di ingresso/uscita applicate.
6. In caso di discrepanze fra due o più informazioni riguardanti il sistema contabile, in particolare quelle corrispondenti all'assenza o all'aumento di una quantità significativa di materie nucleari, devono essere documentate le azioni intraprese, anche ai fini di ottemperare a quanto richiesto dal regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione Europea.
7. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica di dati per la gestione delle informazioni, a condizione di assicurare che :
 - a) l'accesso al sistema sia consentito ai soli soggetti a ciò espressamente abilitati;
 - b) le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
 - c) sia possibile in qualsiasi momento riprodurre su supporti a stampa, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
 - d) la conservazione delle informazioni sia possibile anche mediante duplicazione dei supporti di memoria.

